



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 100/20
Lussemburgo, 3 settembre 2020

Sentenza nella causa C-356/19
Delfly / Travel Service Polska sp. z o.o.

Il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell'Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza

Il diniego di tale pagamento sarebbe incompatibile con l'obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati

La sig.ra X disponeva di una prenotazione, confermata presso la compagnia di trasporto aereo Travel Service, con sede in Varsavia (Polonia), per un volo che le consentiva di recarsi dalla città A, situata in un paese terzo, alla città B, situata in Polonia. Il 23 luglio 2017 si è presentata in tempo utile al check-in di tale volo. Il volo è stato ritardato di oltre tre ore. Non è stato stabilito se la sig.ra X avesse ricevuto nel paese terzo di partenza benefici, una compensazione pecuniaria o assistenza.

La sig.ra X, che poteva pretendere una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 400, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del traffico aereo¹, ha ceduto il proprio credito alla Delfly, società con sede in Varsavia. La Delfly ha adito il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale, XV Sezione commerciale, Polonia), affinché quest'ultimo ordinasse alla Travel Service di corrisponderle la somma di 1 698,64 zloty polacchi (PLN), ossia, in applicazione del tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Polonia alla data di presentazione della domanda di compensazione pecuniaria, l'equivalente di EUR 400.

La Travel Service ha chiesto il rigetto della domanda di compensazione pecuniaria adducendo che, in particolare, quest'ultima era stata espressa, contrariamente alle disposizioni del diritto nazionale, in una valuta errata, vale a dire in PLN e non in euro.

Il giudice polacco ha deciso di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Esso chiede se, conformemente al regolamento sui diritti dei passeggeri del traffico aereo, il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, possa chiedere il pagamento dell'importo della compensazione pecuniaria prevista da tale regolamento nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detto regolamento osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l'ha espressa in detta valuta.

Con la sua sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che l'obiettivo principale perseguito dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Ne consegue che le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo devono essere interpretate estensivamente. Secondo la Corte, il fatto di subordinare il diritto alla compensazione pecuniaria per i danni rappresentati dai gravi disagi nel trasporto aereo dei passeggeri alla condizione che la compensazione sia pagata al passeggero danneggiato in euro,

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

ad esclusione di qualsiasi altra valuta nazionale, equivarrebbe a restringere l'esercizio di tale diritto e contravverrebbe, pertanto, all'obbligo di interpretazione estensiva.

Essa rileva, poi, che il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei si applica ai passeggeri senza operare distinzioni tra loro fondate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza, essendo il criterio pertinente il luogo in cui è situato l'aeroporto di partenza di tali passeggeri. I passeggeri aventi diritto alla compensazione pecuniaria devono dunque essere considerati tutti in situazioni paragonabili, nei limiti in cui a tutti loro spetta, in modo uniforme e immediato, una compensazione pecuniaria per il danno risarcibile in forza del regolamento.

Pertanto, il fatto di imporre una condizione in forza della quale l'importo della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, reclamato dal passeggero danneggiato o dal suo avente causa, possa essere pagato solo in euro, ad esclusione della valuta avente corso legale in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, può sfociare in una differenza di trattamento tra i passeggeri danneggiati o tra i loro aventi causa, senza che alcuna giustificazione oggettiva possa essere addotta per tale differenza di trattamento.

La Corte ritiene che sarebbe incompatibile con l'obbligo consistente nell'interpretare estensivamente i diritti dei passeggeri del traffico aereo contemplati dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati e dei loro aventi causa, negare a un passeggero avente diritto alla compensazione pecuniaria sulla base del regolamento la possibilità di chiedere il pagamento dell'importo di tale compensazione pecuniaria nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza.

La Corte precisa, infine, che il pagamento dell'importo della compensazione pecuniaria dovuta nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza dei passeggeri interessati presuppone necessariamente un'operazione di conversione dell'euro in detta valuta. A tale riguardo, poiché il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei non contiene alcuna indicazione, le modalità dell'operazione di conversione, compresa la fissazione del tasso di cambio ad essa applicabile, restano di competenza del diritto interno degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

La Corte ne trae la conclusione che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell'importo della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del traffico aereo nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detto regolamento osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l'ha espressa in detta valuta nazionale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575